

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 171/42/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 02/12/2011, Ag. Wa., rappresentato e difeso dal rag. Iv. Ni., impugnava la cartella di pagamento n° Omissis emessa ai sensi dell'art.36 ter DPR 600/73, per IRPEF, sanzioni e interessi anno d'imposta 2007, per la somma complessiva di €19.839,27.

Il ricorrente ritiene illegittima la cartella, in quanto le ritenute sono state operate. Deduce in particolare, che il soggetto obbligato per legge alle effettuazioni ed al versamento delle ritenute è del committente(sostituto) e non del professionista o lavoratore autonomo (sostituito) in mancanza di un'apposita norma di solidarietà, quest'ultimo non può pagare due volte la medesima imposta subendo prima la ritenuta ad opera del committente e successivamente per la seconda volta all'erario. A sostegno dei motivi dedotti allega fatture con le ritenute d'acconto subite e conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione. L'ufficio ritualmente costituitosi ha dedotto per il rigetto del ricorso. All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.

Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso ed alla documentazione prodotta in atti, insiste per l'accoglimento.

La rappresentante dell'ufficio si riporta alla propria costituzione in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il commissione esaminati gli atti osserva quanto segue.

Il contribuente al fine di far valere la piena - spettanza degli importi indicati quali ritenute subite nel caso in esame 2007, avrebbe dovuto allegare le certificazioni rilasciate dal sostituto e provare l'effettivo versamento delle ritenute d'acconto non potendo altrimenti far valere tali ritenute quale credito d'imposta, non essendo a tale fine sufficiente la produzione delle fatture con la precisazione che si trattava di somme al netto di ritenute.

In materia si è già espresso in via consolidata il giudice di legittimità enunciando il seguente principio di diritto da cui non vi sono ragioni di discostarsi " a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di ritenuta d'imposta - vera e propria imposta sostitutiva, rispetto alla quale la posizione del sostituto ben può dirsi residuale e diviene operante se sia stata accertata l'omissione del sostituto in ordine sia a ritenuta che a versamento - nella ritenuta di acconto, l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituto, il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo.

Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.

Se ciò è vero, non può dubitarsi del fatto che sulla dichiarazione stessa si esercitino i normali poteri di controllo e di accertamento in rettifica da parte dell'ufficio il quale liquiderà la maggiore imposta in dipendenza dei proventi in ipotesi non dichiarati, sui quali il "sostituto" non abbia operato la dovuta trattenuta, omettendo il relativo versamento.

La corte ha ulteriormente chiarito il fatto che il DPR n° 600 art 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che " in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituto debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò' egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri.

Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così' all'azione del fisco. (Cass.24962/del 30/09/2010 --14033/del 16/06/2006).

Alla luce di tali risultanze il ricorso non risulta fondato.

La domanda cautelare è assorbita dall'esame di merito, la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Spese Compensate.